



## Liceo Statale "Vasco - Beccaria - Govone"

*Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Sportivo – Liceo Classico – Liceo Linguistico  
Liceo Scienze Umane – Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale*

Piazza IV Novembre n. 4 - 12084 MONDOVÌ (CN) - Tel. Sede: 0174/558235 - Fax: 0174/555690

Cod. Mec. CNPS07000P - C.F. 93054670042 - C.U. UFJ92H

[www.iliceimondovi.edu.it](http://www.iliceimondovi.edu.it) [segreteria@iliceimondovi.edu.it](mailto:segreteria@iliceimondovi.edu.it) [cnps07000p@istruzione.it](mailto:cnps07000p@istruzione.it) [cnps07000p@pec.istruzione.it](mailto:cnps07000p@pec.istruzione.it)

### INFORMATIVA IMMAGINI

Per le pubbliche amministrazioni la base legittimante il trattamento di dati personali deve essere individuata **non nel consenso dell'interessato** (art. 6, punto a) del Regolamento UE) **ma nell'adempimento di un obbligo legale, o nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di leggi o regolamenti (art. 6 punto e) del Regolamento UE). Per la pubblicazione di foto e filmati potrebbe essere difficile dimostrare la necessità della pubblicazione per il conseguimento dei fini istituzionali per cui suggeriamo comunque di procedere con la richiesta di consenso in occasione della pubblicazione (evitare di richiedere consensi generici ad inizio di anno scolastico).

Se il trattamento di foto o filmati non è fatta dalla scuola nello svolgimento del suo compito istituzionale ma da altri soggetti interni od esterni all'amministrazione le cose cambiano decisamente innanzi tutto perché la base legittimante il trattamento non sarà più nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico ma, di norma, il consenso da parte dell'interessato.

#### **1. Foto e riprese video in occasione di recite, gite e saggi scolastici**

Prima di tutto c'è da dire che **è consentito fare foto o effettuare riprese destinate ad un ambito personale** (l'articolo 2, comma 2, lettera C del Regolamento Europeo 2016/679 recita "il regolamento non si applica ai trattamenti...effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico"). Ciò significa che **i genitori (o i docenti) possono fare riprese in occasione di recite, gite e saggi scolastici senza dover chiedere alcun consenso** sempre che il materiale sia raccolto per fini personali e non di diffusione. Viceversa la pubblicazione su internet o sui social network di foto o filmati senza il consenso delle persone ritratte può essere soggetta a rilevanti sanzioni amministrative, civili e penali cui dovranno rispondere i soggetti autori della pubblicazione, fossero anche dei genitori o dei docenti incauti. **La proibizione a fare foto o riprese durante le succitate attività può invece derivare da un regolamento di istituto** ma, come detto, questa non è necessaria per tutelare il dirigente scolastico da un utilizzo improprio del materiale raccolto la cui responsabilità è personale e rimane a carico di coloro che operano contro le disposizioni di legge.

#### **2. Foto di classe di fine anno**

La realizzazione delle foto ricordo delle classi può avere qualche criticità nel caso in cui sia la scuola a promuovere l'iniziativa incaricando un fotografo esterno o facendo direttamente le foto con personale interno. In tal caso infatti si può discutere sulle finalità istituzionali del materiale ritratto e ci si può porre il problema dell'uso improprio che qualcuno potrebbe fare delle foto ricevute dalla scuola. Per una gestione più corretta della procedura **suggeriamo che l'iniziativa di contattare il fotografo venga presa dai genitori** che dovranno chiedere autorizzazione alla scuola per consentire l'accesso alla scuola del fotografo scelto. In tal caso la scuola non è coinvolta in alcun modo nel trattamento di dati personali e può, per maggiore prudenza, acquisire una dichiarazione firmata da tutti i genitori della classe (o dal rappresentante a nome della classe), che chiedono di autorizzare l'effettuazione delle foto da parte del fotografo (che può essere un professionista o un genitore) per finalità puramente personali e familiari, impegnandosi ad un uso responsabile delle stesse, consapevoli che qualsiasi uso non legittimo delle foto sarà a loro esclusivamente ascrivibile, senza alcuna responsabilità della scuola. Ovviamente la scuola può anche decidere che questo tipo di foto si fanno fuori dai locali scolastici e quindi non autorizzare la cosa, semplicemente per ragioni organizzative interne, senza dover spiegare alcunché. E' palese, infatti, che i genitori non possono vantare alcun diritto a entrare in classe e fotografare i ragazzi.

### **3. foto e video ripresi da docenti durante l'attività scolastica**

La scuola può pubblicare foto e video funzionali al conseguimento dei propri fini istituzionali. Cosa dire di materiale ripreso da un docente durante lo svolgimento delle attività scolastiche? L'effettuazione di foto o riprese video è consentita per scopi esclusivamente personali o domestici (articolo 2, comma 2, lettera C del Regolamento Europeo 2016/679) e non è necessaria alcuna autorizzazione (almeno che questa non sia prevista da un regolamento di istituto). Invece la pubblicazione dello stesso materiale in internet o sui social da parte di una persona fisica (il docente) che necessita del consenso informato di tutti coloro che sono ritratti o dei relativi genitori nel caso di minori. In tal caso la finalità istituzionale della pubblicazione non esiste ed ogni eventuale responsabilità, sia di natura civilistica che per violazione della normativa sulla privacy, ricadrebbe su chi ha fatto la pubblicazione.

Resta fermo che la scuola, se non ha provveduto ad indicare regole specifiche in un regolamento, può intervenire se:

- 1) il docente nell'informativa non chiarisce in modo cristallino che la raccolta e la pubblicazione dei dati sono poste in essere per finalità estranee a quelle istituzionali della scuola e che quindi il consenso può essere negato (la scuola può intervenire anche a livello disciplinare se accerta che il docente ha indotto gli interessati a prestare il consenso facendo credere che si trattasse di attività della scuola);
- 2) il docente si comporta in modo non corretto con le famiglie iscritte a scuola, utilizzando la sua posizione di docente per ottenere un vantaggio ingiusto legato all'uso delle immagini dei minori.

E' il caso di rilevare che anche materiale acquisito dal docente nello svolgimento della propria attività istituzionale non può essere pubblicato sul suo profilo personale in assenza di una particolareggiata informativa che chiarisca che la pubblicazione non ha finalità istituzionali e di relativo esplicito consenso alla pubblicazione. Ciò è vero per la pubblicazione di foto in occasione di gite di istruzione, recite e saggi come anche per la documentazione di attività didattiche o di laboratorio svolte personalmente dal docente in classe.

Facendo infine riferimento alla richiesta dei genitori che sembrerebbe comune in diverse scuole materne e primarie di avere a fine anno foto e video ricordo degli alunni della classe ritratti nello svolgimento di diverse attività nel corso dell'intero anno scolastico. In questo caso non ci sentiamo di suggerire l'accoglimento della richiesta da parte della scuola data la difficoltà di dimostrare il fine istituzionale dell'attività ed i rischi ad essa associati, relativi peraltro a dati personali di minori. Ancora più problemi riteniamo sussistano nel caso in cui i genitori rivolgano la richiesta direttamente ai docenti che agirebbero in tal caso sotto la propria personale responsabilità. Il nostro suggerimento, nelle scuole in cui si è instaurata una simile consuetudine che si intende rimuovere, è quello di prevedere in un regolamento l'esplicito divieto ai docenti di fornire ai genitori foto e filmati ritraenti gli alunni.

### **4. Foto e video di testate giornalistiche in occasione di manifestazioni promosse dalla scuola**

Anche in questo caso la scuola non opera alcun trattamento di dati personali per cui le responsabilità rimangono a carico delle testate giornalistiche che faranno le foto od opereranno le riprese video. A nostro parere è tuttavia importante che la scuola nell'informare le famiglie ed il personale dell'evento dica in modo esplicito che la manifestazione è aperta anche alla stampa, a radio, TV e giornali che possono fare foto e riprese video. Starà poi al soggetto che effettua foto e riprese (la TV, la rivista, il giornale) preoccuparsi del rispetto della normativa europea e delle prescrizioni che vincolano i media a precisi doveri deontologici.